



# AVVOCATI ASSOCIATI

AVV. ANDREA FALZONE  
PATROCINANTI IN CASSAZIONE  
AVV. CARLO PERILLO D'ALBORE  
AVV. GIUSEPPE MARIA BERRUTI  
AVV. MICHELE ZEI  
AVV. MARILISA VALENTE

Roma, 18 settembre 2019

Spett.le  
Consiglio Nazionale  
dell'Ordine degli Psicologi  
C.A. Dott. Fulvio Giardina

**OGGETTO: sull'applicazione dell'imposta di bollo all'autenticazione della firma nel voto per corrispondenza.**

Spettabile Consiglio,

viene chiesto un parere *pro veritate* circa l'applicazione dell'imposta di bollo all'autenticazione della firma nel voto per corrispondenza, per l'elezione dei Consigli Regionali e Provinciali dell'Ordine degli Psicologi.

Come ampiamente noto, gli Ordini professionali e gli Organi che li amministrano sono Enti pubblici non economici e, pertanto, le elezioni preordinate al loro rinnovo, sono equiparate dalle norme di settore, nonché dalla Giurisprudenza Amministrativa, alle procedure elettorali pubbliche.

Il DPR 25 ottobre 2005, n. 221, recante "Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi" all'articolo 2, comma 6, stabilisce che "è ammessa la votazione mediante lettera raccomandata".

L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge...".

Proprio per la sua rilevanza pubblicistica, la dichiarazione di voto nel procedimento elettorale in esame, è per sua natura segreta, personale e non delegabile ed è esercitata sempre previo accertamento dell'identità del votante da parte dei componenti il seggio elettorale.

ROMA - CORSO VITTORIO EMANUELE II, 326 (00186) – TEL. (0039) 0680660217 – FAX (0039) 0680660479  
MILANO – VIA DEI PIATTI, 11 (20123) – TEL. (0039) 0240031289

EMAIL.SEGRETERIA@OPASSOCIATI.IT - SITO WEB WWW.OPASSOCIATI.IT

Quando il diritto di voto è esercitato per corrispondenza, mediante lettera raccomandata, questa attività di riconoscimento e identificazione del votante non può essere omessa e, dunque, per l'autenticazione deve essere posta in essere un'attività equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio elettorale.

Proprio in ragione dell'obbligatorietà dell'autenticazione della firma nella votazione inviata per raccomandata nel procedimento elettorale per il rinnovo della rappresentanza professionale, Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3426/2016 ha definitivamente chiarito che i soggetti legittimati all'autentica delle firme sulle buste contenenti la scheda elettorale votata, sono quelli previsti dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 recante "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".

Fatte queste premesse, si osserva, relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, all'autentica di firma, che l'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli "Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi".

In deroga a tale principio, tuttavia, l'articolo 1 della tabella annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) esenta, in modo assoluto, dall'imposta di bollo gli "... atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, inoltre, che si è espressa con la risoluzione 91/E del 23 ottobre 2015, nell'ambito applicativo della citata previsione esentativa devono essere ricondotte anche le autentiche di firma effettuate ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, in quanto tale disposizione appare volta a garantire gli adempimenti connessi con lo svolgimento del procedimento elettorale.

Da ciò si deduce agevolmente, che anche l'autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione per il rinnovo dei Consigli dell'Ordine degli Psicologi, eseguita ai sensi del citato articolo 14, possa beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo, di cui all'articolo 1 della Tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

§§§

Certo di aver chiarito il quesito posto, resto a disposizione per ulteriori eventuali integrazioni

cordiali saluti

Avv. Andrea Falzone